



DELIBERAZIONE N°	112
CON PROTOCOLLO N°	4476
PUBBLICAZIONE N°	479
IN DATA	20 SET 2013

COMUNE DI GORO

PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE”

L’anno **duemilatredici** oggi **Undici** del mese di **Settembre**
alle ore **18,30** nella sede comunale

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .

All’appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1 – VIVIANI Diego	<i>SINDACO -</i>	Si	
2 – CONVENTI Andrea	<i>ASSESSORE</i>	Si	
3 – FERRARI Sergio	<i>ASSESSORE</i>	Si	
4 – VIVIANI Elisa	<i>ASSESSORE</i>	Si	
5 – COSTANTINI Luciano	<i>ASSESSORE - ESTERNO</i>	Si	
TOTALI		5	0

Assiste il Segretario Comunale Sig. FODERINI Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIVIANI Diego - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che il servizio di polizia municipale è svolto in forma associata tra i comuni di GORO, MESOLA, CODIGORO, LAGOSANTO, MASSA FISCAGLIA, MIGLIARO, MIGLIARINO ed OSTELLATO, giusta convenzione – Rep. n 52 del Comune di Mesola datata 12.11.2008;
- Che il comune capofila è stato individuato nel comune di Mesola;
- Che l'art. 208 c. 4 del vigente Codice della Strada - D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – prevede la possibilità per gli enti locali di destinare parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada, al finanziamento degli oneri di assistenza e previdenza da riconoscersi in favore del personale appartenente al corpo di polizia intercomunale;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, la quale in ordine all'interpretazione dell'art. 208 del Codice della Strada ha affermato che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli enti locali, finalizzato a:

1. provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 del richiamato art. 208, a specifiche finalità di promozione del buon funzionamento della circolazione stradale;
2. integrare l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Municipale che svolge servizi di polizia stradale in considerazione delle condizioni di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale;

Preso atto che l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regione - EE.LL. siglato il 22/01/2004 prevede che la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 C.d.S. spetti "agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 300 del 1970" (Statuto dei lavoratori);

Considerato che la costituzione del fondo speciale di cui sopra a favore del personale della Polizia Municipale, ed in particolare la gestione delle risorse ad esso destinate, debba essere opportunamente e dettagliatamente disciplinata da apposito regolamento che stabilisca le finalità e le modalità del suo utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme;

Vista la proposta di regolamento formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale che si compone di n° 15 articoli;

Avuto il parere favorevole delle OO.SS in data 23 Luglio 2013;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – testo Unico degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada;

Visto la Legge n. 300 del 20/05/1970 – Statuto dei Lavoratori;

Visto l'art. 17 del vigente CCNL degli Enti Locali siglato il 22/01/2004;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente Settore Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegati;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento istitutivo e di gestione del Fondo di Previdenza per il Personale di Polizia Municipale" secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, costituito da n. 15 articoli.

2. Di dare atto che il fondo di cui sopra sarà finanziato con prelievo dei proventi sanzionatori ex art. 208 del Codice della Strada, conformemente a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 in premessa indicata.
3. Di finanziare le suddette spese mediante allocazione degli specifici stanziamenti di bilancio predisposti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di destinazione dei proventi sanzionatori di cui all'art. 208 del Codice della Strada, dando atto che per l'anno in corso sono stati stanziati complessivi € 600,00 al capitolo 2/19 "Oneri per la previdenza complementare dei vigili urbani".
4. Di inviare il presente atto deliberativo alle Organizzazioni Sindacali competenti.
5. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, a provvedere con voti unanimi immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità

per gli Enti Locali di destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale, a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 - DESTINATARI

1. La destinazione dei proventi per le finalità di cui all'art. 1 verrà effettuata, per ogni anno solare, a favore del personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Corpo di Polizia Intercomunale in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione a tempo indeterminato fino al collocamento a riposo, al trasferimento ad altro ufficio o ad altro Ente o ad altra forma di risoluzione dell'impiego.

2. Il beneficiario non avrà diritto ai versamenti da parte dell'ente di appartenenza durante i periodi di aspettativa non retribuita disciplinata dal C.C.N.L.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto, saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino la previdenza integrativa.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge o in alternativa fondo Perseo.

3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi del Comune capofila.

Art. 4 - FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota deve corrispondere ad Euro 300,00 annuali netti pro capite, per l'anno 2013, fatte salve le eventuali misure superiori già riconosciute e ferma restando la possibilità di ridefinirne l'importo di anno in anno, con l'intesa che la ridefinizione non deve comportare, salvo giustificati ed improrogabili motivi di carattere normativo, alcuna diminuzione della base iniziale di partenza.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. Il responsabile del servizio associato di polizia provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

